



*Consiglio Regionale della Puglia*

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**LEGGE REGIONALE "Modifica dell'art. 10 della L.R. 23/10/79, n. 65**

**"Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie".**



*Consiglio Regionale della Puglia*

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

La L.R. 23/10/1979, n. 65 "Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie", al primo comma dell'art. 10 dispone che il programma regionale di interventi venga approvato annualmente dal Consiglio regionale.

Si osserva, in proposito, che i tempi di detta approvazione si sono sempre rivelati piuttosto lunghi e tali da pregiudicare la sollecita definizione degli interventi previsti e richiesti dagli aventi diritto.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno modificare il testo del primo comma dell'art. 10 in vigore, conferendo al programma validità triennale, al da rispondere in modo più adeguato e tempestivo alle esigenze degli emigrati.

Si è ritenuto opportuno, contestualmente, porre a carico della Giunta Regionale l'obbligo di presentazione alla Commissione Consiliare competente ed alla fine di ogni anno solare, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del programma.

Il Relatore

(Alberto Tedesco)

3 copie Tutto

Consiglio Regionale  
della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 128... DEL 13/2/90.....

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 13/2/90..... i  
 seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, "Modi-  
 fica del primo comma dell'art. 10 della L.R. 23/10/79 n. 65, concernente  
 interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
  
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere fa-  
 vorevole..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allega-  
 to che costituisce parte integrante della presente decisione.
  
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni: .....
  
4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità.....
  
- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Tedesco.



*Consiglio Regionale della Puglia*

2a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

ARTICOLO 1

Il primo comma dell'art.10 della L.R. 23/10/1979, n.65 viene soppresso e sostituito dal seguente:

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Consulta per l'Emigrazione:

- a) sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il programma triennale di interventi;
- b) adotta annualmente apposito provvedimento per l'attuazione del programma e presenta alla Commissione Consiliare competente, alla fine di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma.